



Comune di Monteleone di Spoleto

(Provincia di Perugia)

www.comune.monteleone-di-spoleto.pg.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 30/03/2017

OGGETTO: Imposta Unica Comunale, componente Tari del Tributo. Determinazione Tariffe anno 2017.

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **10,00 e segg.** in Monteleone di Spoleto, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso.

IL SINDACO

PREMESSO che, l'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la figura degli assessori comunali e conseguentemente le competenze della Giunta Comunale sono attribuiti esclusivamente al Sindaco, come precisato dal Ministero dell'Interno, con circolare n. 0002379 del 16/02/2012;

VISTO che i progetti di bilancio sono stati redatti secondo l'articolazione prevista dal T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dal D.P.R. 31.1.96, n. 194;

ATTESO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni:

682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. *Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

688. *Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni*

di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

VISTO il D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 2014, n.68;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; il comma 1 della suddetta disposizione modifica l’art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che, a partire dall’anno 2015, *“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”*.

Il successivo comma 2 dispone che sull’*“unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”*.

Per quanto riguarda la TARI, quindi, i contribuenti sono tenuti al versamento di detto tributo nella misura di un terzo della tassa, calcolata sulla base delle tariffe stabilite;

VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017;

VISTI i commi 10 e 14, lett. e) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016), che anticipano al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine “perentorio” entro il quale i Comuni devono inviare le delibere di approvazione delle aliquote, tariffe e detrazioni IMU, TASI al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest’ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che il servizio rifiuti, come previsto dalla normativa vigente, è gestito dalla VUS S.p.A.;

DATO ATTO del Piano finanziario anno 2017 che forma parte integrante al presente atto;

DATO ATTO che:

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999 recante il 'metodo normalizzato';
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene in base della superficie;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la proposta di Piano Economico-Finanziario relativo al tributo comunale sui rifiuti, contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe del tributo medesimo, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della legge 147/2013;

RITENUTO quindi di:

- approvare l'allegata proposta di Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017;
- approvare l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
- fissare le scadenze per il versamento della TARI anno 2017;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29/09/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000:

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017, ad atti.
3. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), ad atti.
4. Di stabilire le seguenti scadenze di versamento della TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2017:

n. 2 RATE con scadenza:

30 Giugno;
30 Settembre.

5. Di dare atto che ai sensi del D.L. 189 del 2016 convertito in L.226/2016 i soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati agli allegati 1 e 2 del citato decreto, possono avvalersi della facoltà di sospendere il pagamento fino al 30-11-2017 senza incorrere in ulteriori oneri a titolo di sanzioni o interessi.
6. Di stabilire che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
7. Di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune.
8. Di fornire indirizzo al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo.
9. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
10. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio OnLine.
11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Fatto, Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso

IL SINDACO
Dott.ssa Marisa Angelini

Si dà atto che il Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa ad interim ha reso, sulla proposta di deliberazione, Parere di Regolarità Tecnico-amministrativa come prescritto dall'art. 49, del T.U. n. 267/2000 così formulato: "*Favorevole*".

Monteleone di Spoleto, 30.03.2017.

Il Segretario Comunale
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso

Si dà atto che il Responsabile del Servizio finanziario ad Interim, ha reso sulla proposta della presente deliberazione, Parere di Regolarità Contabile, come prescritto dall'art. 49, del T.U. n. 267/2000, così formulato: "*Si dà atto che la proposta di deliberazione in allegato comporta impegno finanziario o variazioni al patrimonio dell'Ente*".

Monteleone di Spoleto, 30.03.2017.

Il Segretario Comunale
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata oggi, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è immediatamente esecutiva
(art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza Comunale li, 30.03.2017.

Il Segretario Comunale
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso